



FONDO PENSIONE APERTO TESEO

istituito dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni
(Gruppo Reale Mutua)

iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 17

Documento sulle anticipazioni

(redatto ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art 11, comma 7)

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa all'offerta pubblica di adesione al Fondo Pensione Aperto TESEO a contribuzione definita.

La Società Reale Mutua di Assicurazioni si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 31 marzo 2025

Il presente documento disciplina le condizioni e le modalità di liquidazione anticipata della posizione individuale maturata dagli aderenti al Fondo Pensione Aperto TESEO (di seguito "TESEO"), ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 5 Dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 7, così come recepito dall'art. 14 del Regolamento di TESEO.

1. Disposizioni generali

Condizioni per ottenere l'anticipazione

L'anticipazione può essere concessa da TESEO esclusivamente per:

- 1) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relativa a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- 2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- 3) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
- 4) ulteriori esigenze degli aderenti.

L'anticipazione per spese sanitarie di cui al punto 1) può essere richiesta in qualsiasi momento. Condizione essenziale per ottenere le anticipazioni di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente comma è che siano decorsi almeno otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Le domande devono essere corredate dalla documentazione prevista per ogni singolo caso e sono considerate valide solo quando risultino corredate di tutti gli elementi necessari.

Importo dell'anticipazione

L'importo massimo dell'anticipazione è pari al:

- 75% dell'ammontare della posizione individuale, relativamente ai punti 1) *Spese sanitarie*, 2) *Acquisto prima casa* e 3) *Interventi manutenzione prima casa* del precedente paragrafo 'Condizioni per ottenere l'anticipazione';
- 30% dell'ammontare della posizione individuale relativamente al punto 4) *Ulteriori esigenze* del precedente paragrafo 'Condizioni per ottenere l'anticipazione'.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

L'anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra indicati, calcolati sulla posizione complessiva dell'iscritto, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualunque momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.



Si precisa che l'insieme delle anticipazioni richieste per l'ipotesi di cui all'articolo 11 comma 7 lett. c) del d. lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 (c.d. "ulteriori esigenze") non può superare il 30% della posizione complessiva dell'aderente, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. Pertanto, l'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà risultare superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

Qualora l'aderente abbia già richiesto un'anticipazione motivata, per poter fruire di un'ulteriore richiesta per ulteriori esigenze o acquisto o ristrutturazione della prima casa dovrà presentare tutta la documentazione a chiusura della precedente.

Teseo si riserva di valutare ogni più opportuna azione nei confronti dell'associato tesa a recuperare gli importi erogati e non totalmente documentati.

Modalità della richiesta

La richiesta di anticipazione, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento, deve essere indirizzata a TESEO.

TESEO provvede all'erogazione della somma dovuta con tempestività e comunque entro il termine massimo di 6 mesi dalla ricezione della documentazione completa. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, TESEO invia all'aderente richiesta di integrazione e il termine sopra indicato sarà sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall'aderente. Nel caso di espressa indicazione di coordinate bancarie intestate ad un soggetto diverso dall'aderente, non è possibile procedere alla liquidazione dell'anticipazione.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, TESEO non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

Richieste di anticipazione con cessione del quinto

In presenza di uno o più contratti di finanziamento notificati al fondo (cessione del quinto/delega di pagamento), l'anticipazione potrà essere liquidata solo dietro rilascio della liberatoria dal parte della/e società finanziaria/e. Con la richiesta di anticipazione, l'aderente autorizza pertanto la forma di previdenza complementare a comunicare alla finanziaria l'ammontare della posizione e le altre informazioni utili all'espletamento della pratica di liquidazione. L'aderente in sede di richiesta potrà integrare la richiesta di anticipazione con apposita liberatoria, qualora ne fosse già in possesso.

In assenza della liberatoria, l'anticipazione può essere liquidata solo per spese sanitarie, nei limiti dei 4/5 del montante disponibile, a fronte della documentazione presentata per la prestazione richiesta ed il restante 1/5 rimarrà vincolato a favore dell'istituto mutuante.

Fermo restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le anticipazioni per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

Le somme oggetto di anticipazione che non rientrano nei casi di cui sopra, non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.



2. Eventi per i quali è possibile concedere le anticipazioni

Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie conseguenti a gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche o dal medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o da Istituti o Cliniche accreditati. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento. L'anticipazione può essere richiesta entro 90 giorni dalla data del preventivo o dalla data indicata su fatture/ricevute fiscali

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- modulo di richiesta di anticipazione compilato in tutte le sue parti e firmato;
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL o medico di medicina generale) attestante il carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
- copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ovvero preventivo di spesa redatto dall'ente o dal professionista sanitario che effettuerà la prestazione con l'impegno, da parte dell'aderente, a presentare entro 90 giorni la copia della fattura o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti.

In caso di anticipazione richiesta per spese sanitarie sostenute per il coniuge o i figli, devono essere allegati oltre ai documenti sopra indicati:

- certificato di stato di famiglia. In quest'ultimo caso i documenti di cui sopra dovranno riferirsi al coniuge o ai figli anziché all'aderente;
- copia del documento di identità e del codice fiscale del coniuge o dei figli.

Nel caso in cui l'anticipazione sia stata erogata sulla base di preventivi è altresì necessaria la presentazione delle fatture/ricevute fiscali attestanti le spese effettivamente sostenute dall'aderente, non appena disponibili e comunque entro 12 mesi dall'erogazione della prestazione.

Qualora, per qualsivoglia motivo, l'intervento o la terapia non vengano eseguiti ovvero gli oneri sostenuti siano inferiori all'importo dell'anticipazione erogata o le fatture o ricevute delle spese sostenute non vengano consegnate a Teseo nei termini sopra indicati, l'aderente avrà cura di restituire le somme o le maggiori somme ricevute da Teseo, reintegrando così la propria posizione individuale, anche a salvaguardia della propria posizione previdenziale complementare.

Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli

L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.



Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto, o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente:

- modulo di richiesta di anticipazione compilato in tutte le sue parti e firmato;
- certificato di residenza, se l'aderente risiede già comune ove è ubicato l'immobile o autocertificazione in cui si esplicita l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la residenza presso l'immobile oggetto di acquisto;
- autocertificazione da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (trattasi, nell'ipotesi di acquisto da terzi, del contratto di vendita; nell'ipotesi di acquisto in cooperativa, dell'atto di assegnazione dell'alloggio e, nel caso di costruzione in proprio, del titolo di proprietà del terreno); in mancanza, compromesso, proposta di acquisto o altra scrittura privata comprovante la volontà di acquisto della prima casa di abitazione;
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- certificato di stato di famiglia in caso di richiesta di anticipazione per i figli. In questo caso i documenti di cui sopra dovranno riferirsi al figlio anziché all'aderente.

Inoltre, limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con copia della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione. Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.

Nel caso in cui l'anticipazione sia stata erogata sulla base di compromesso, proposta di acquisto o altra scrittura privata, è altresì necessaria la presentazione dell'atto notarile ad acquisto dell'immobile concluso.

Qualora, per qualsivoglia motivo, l'acquisto non venga eseguito ovvero gli oneri sostenuti siano inferiori all'importo dell'anticipazione erogata ovvero ancora il rogito notarile o la documentazione richiesta non venga consegnata a Teseo nel termine di cui ai precedenti commi, l'aderente avrà cura di restituire le somme o le maggiori somme ricevute da Teseo, reintegrando così la propria posizione individuale, anche a salvaguardia della propria posizione previdenziale complementare.

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli

L'anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sulla prima casa di abitazione per sé o per i propri figli.

Per prima casa di abitazione si considera quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto, ancorché in concreto acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.

A norma della legge sopra citata, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione i seguenti:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria": gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,



rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

- b) “interventi di manutenzione straordinaria”: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino delle modifiche delle destinazioni di uso;
- c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”: gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
- d) “interventi di ristrutturazione edilizia”: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

L’anticipazione può essere richiesta entro 90 giorni dalla data del preventivo o dalla data indicata su fatture/ricevute fiscali.

Ai fini dell’accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell’aderente:

- modulo di richiesta di anticipazione compilato in tutte le sue parti e firmato;
- certificato di residenza se il richiedente risiede già nell’immobile da ristrutturare o autocertificazione in cui si esplicita l’intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza presso l’immobile oggetto di ristrutturazione;
- autocertificazione dell’aderente da cui non risulti la titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile.
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell’abitazione;
- copia del preventivo o fatture/ricevute fiscali sottoscritte da un professionista abilitato all’esecuzione degli stessi che facciano riferimento all’immobile oggetto di ristrutturazione da cui risultino gli interventi le fatture/ricevute fiscali devono essere intestate all’aderente;
- copia di un documento di identità in corso di validità;



- certificato di stato di famiglia in caso di richiesta di anticipazione per i figli. In questo caso i documenti di cui sopra dovranno riferirsi al figlio anziché all'aderente.

Se l'anticipazione è stata erogata sulla base di preventivi, è necessaria la presentazione delle fatture/ricevute fiscali che attestano le spese effettivamente sostenute dall'aderente.

Ulteriori esigenze dell'aderente

L'anticipazione per ulteriori esigenze può essere concessa liberamente senza l'attestazione della motivazione, decorsi 8 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari e nel limite del 30% della posizione accumulata. Tale richiesta potrà nuovamente essere erogata purché il nuovo importo erogato non risulti superiore al 30% della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente:

- modulo di richiesta di anticipazione compilato e firmato in tutte le sue parti;
- copia della carta di identità.